

IL DIRIGENTE DELL'AREA SANITÀ VETERINARIA  
E IGIENE DEGLI ALIMENTI  
STEFANO BENEDETTI

DIREZIONE GENERALE  
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE  
SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA

Direttori Sanità Animale  
Direttori Igiene Alimenti di Origine animale  
Direttori Igiene Allevamenti e Produzioni  
Zootecniche  
Aziende USL Regione Emilia-Romagna

e. p.c.

Responsabile Area territoriale Dipartimentale  
Emilia-Romagna  
IZSLER  
SEER – Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna c/o IZSLER – Sezione di Bologna

Direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare – Regione Emilia-Romagna  
Direzione generale Agricoltura, Caccia e Pesca  
Regione Emilia-Romagna

Associazioni di categoria settore agricolo

Associazioni di Categoria settore carni

Ordine dei Medici Veterinari

ARAER

Oggetto: **LSD - trasmissione Nota n. 0000149-07/01/2026-DGSA-MDS-P ad oggetto: "Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy Skin Disease - LSD) - Condizioni per la movimentazione di bovini dalla Sardegna verso il restante territorio nazionale - riscontro"**

Con la presente si trasmette la Nota n. 0000149-07/01/2026-DGSA-MDS-P e si allegano le specifiche condizioni per la movimentazione contenute nella Nota della Regione Sardegna n. 37018 del 31/12/2025.

I Servizi veterinari delle ASL della Sardegna dovranno acquisire preventivamente il formale nulla osta da parte dell'ASL territorialmente competente per lo stabilimento di destino: tale nulla osta costituisce condizione imprescindibile per l'autorizzazione allo spostamento. Gli animali oggetto di spostamento provenienti dalla regione Sardegna (Zona di vaccinazione II per LSD), ad esclusione delle zone ancora in restrizione, non potranno essere destinati a stalle di transito in quanto non potranno essere ulteriormente movimentati per i 30 giorni successivi

all'introduzione nello stabilimento di destino e saranno soggetti a monitoraggio clinico nel medesimo periodo.

Per quanto concerne, invece, la movimentazione dei bovini destinati alla macellazione immediata, le stesse possono essere autorizzate in conformità alle condizioni di cui all'Allegato IX, Parte 3, punto 3.3 del Regolamento delegato (UE) 2023/361, senza l'obbligo di esecuzione del test PCR e del trattamento con insetto-repellente sugli animali. La ACL competente sullo stabilimento di partenza dovrà inviare prenotifica, con almeno 48 ore di anticipo, alla ACL competente sullo stabilimento di macellazione. La macellazione dovrà essere garantita entro un massimo di 24 dall'arrivo al macello e l'operatore del macello dovrà garantire pulizia e disinfezione dei locali in cui gli animali sono stati tenuti e macellati con prodotti efficaci per LSD.

Relativamente ai mezzi di trasporto si applicano le condizioni relative di cui all' Allegato IX, Parte 3, punto 3.7, del medesimo Regolamento delegato (UE) 2023/361.

Cordiali saluti.

Stefano Benedetti

**Referente:**

Enrica Martini

[Enrica.martini@regione.emilia-romagna.it](mailto:Enrica.martini@regione.emilia-romagna.it)

Cristina Liverani

[Cristina.liverani@regione.emilia-romagna.it](mailto:Cristina.liverani@regione.emilia-romagna.it)

**Allegati:**

Allegato 1: Nota n. 0000149-07/01/2026-DGSA-MDS-P

Allegato 2: Nota della Regione Sardegna n. 37018 del 31/12/2025